



COMUNE DI SESTO AL REGHENA
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DELLE SOMME A
FAVORE DELLE VITTIME DEI FATTI DI
MICROCRIMINALITA' (L.R. n. 1/2003 n. 3)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 20.12.2004

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'erogazione delle somme versate dal Comune di Sesto al Reghena, ai sensi e per il disposto del comma 24 dell'art.3 della L.R.4/2001, per il concorso nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali,derivanti da fatti di microcriminalita' e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi.

Art. 2 - Soggetti aventi diritto

Possono ottenere il beneficio di cui sopra i Cittadini della Repubblica, residenti nel Comune di Sesto al Reghena, che abbiano subito danni materiali al proprio patrimonio, a seguito di fatti di microcriminalita', titolari di un valore dell'indicatore della situazione economica (d'ora in avanti I.S.E.) non superiore ad € 20.000,00.

Non ha diritto ad ottenere il risarcimento colui che ha concorso alla commissione del fatto ovvero qualora quest'ultimo sia stato commesso da persone sottoposte alla sua autorita' ,direzione o vigilanza ed egli non provi di non aver potuto impedire il fatto. Parimenti non e' possibile procedere all'erogazione nel caso in cui il richiedente con il proprio comportamento ha a sua volta contribuito ad aggravare o rendere irreversibile il danno.

Art. 3 - Fatti di microcriminalita'

Per "fatto di microcriminalità" si intende la commissione di un reato,consumato o tentato, fra quelli previsti nell'ambito di competenza del Giudice di pace di cui all'art.4 del D.Lgs.28.08.2000,n.274 o del Tribunale in composizione monocratica,anche se per ragioni di materia o connessione lo stesso debba essere conosciuto da un Giudice diverso, compreso il Tribunale dei Minorenni.

Art. 4 - Definizione di spese

Si definiscono "spese" le somme, debitamente documentate, versate dal richiedente per riparare il danno materiale al proprio patrimonio subito a seguito della commissione dei fatti di cui all'articolo precedente.

Art.5 - Misura della concessione del contributo

Il Comune di Sesto al Reghena concorre alle spese di cui all'articolo precedente con le quote indicate nella seguente tabella, da ritenersi erogate anche ai fini del sostegno psicologico dei soggetti che ne hanno diritto:

VALORE ISE (in euro)	PERCENTUALE del contributo rispetto al danno subito
fino a 5.000,00	90 %
Da 5.000,01 a 10.000,01	65 %
Da 10.000,01 a 20.000,00	30 %

Il contributo potrà essere concesso una volta soltanto per ogni anno solare allo stesso beneficiario ovvero ad uno dei componenti della sua famiglia anagrafica. In ogni caso l'entità del contributo da erogarsi ad ogni singola persona non può superare l'importo di € 500,00.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda al fine della concessione del contributo

Al fine di ottenere il contributo in questione, la persona interessata deve presentare un'apposita istanza all'Amministrazione Comunale, non oltre i sessanta giorni successivi all'evento, contenente le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
- numero di codice fiscale del richiedente e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
- autocertificazione resa dall'interessato ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 attestante:
 - a) la sussistenza della condizioni di reddito previste dal presente regolamento, valutato secondo le modalità di cui al precedente articolo 2;
 - b) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento ovvero dalla conoscenza dell'avvenuto verificarsi, delle eventuali variazioni sopravvenute dei limiti di reddito, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
 - c) descrizione del fatto dal quale è derivato il danno ed indicazioni degli estremi della denuncia o della querela presentata all'Autorità Giudiziaria;
 - d) indicazione dell'ammontare della spesa sostenuta per riparare le conseguenze dannose del reato;

- e) dichiarazioni che per il danno patito l'interessato non e' titolare di alcuna copertura assicurativa
- data e luogo di compilazione dell'istanza;
 - impegno a comunicare entro trenta giorni all'Amministrazione Comunale l'eventuale successiva costituzione di parte civile nel procedimento instaurato a carico del/i responsabili del danno e, nell'ipotesi di avvenuta condanna al risarcimento del danno, l'impegno a versare al Comune entro i trenta giorni successivi all'avvenuto pagamento l'importo corrispondente al contributo gia' ottenuto maggiorato degli interessi legali dalla data dell'erogazione;
 - sottoscrizione del richiedente che, ai fini di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000, dovra' essere resa con l'osservanza delle modalita' di cui all'art.38 del medesimo Decreto.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia delle denuncia o querela alle competenti Autorita' per il fatto in questione;
- copia di ricevuta fiscale o altra attestazione dalla quale si evince il pagamento della somma versata per la riparazione del danno subito.
- Attestazione ISE
-

Art.7 - Modalita' di erogazione del contributo

L'unita' organizzativa competente all'erogazione del contributo e' il Comando della Polizia Municipale. Il termine di conclusione del procedimento e' fissato in giorni sessanta dalla presentazione dell'istanza, salvo eventuali proroghe per comprovati motivi istruttori.

L'erogazione del contributo sarà disposta sino all'impegno totale dei fondi regionali ricevuti dall'Amministrazione comunale, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Dalle istanza di concessione del contributo il Responsabile del procedimento relaziona, con periodicità' semestrale, alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali e, per conoscenza, al Sindaco.

Art. 8 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento, possono trovare positivo accoglimento solo le domande che si riferiscono a fatti accaduti a partire dal giorno della sua entrata in vigore secondo le disposizioni vigenti.